



CITTA' DI TRECALE



PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 20.05.2004

Indice

TITOLO I DELLA PUBBLICITÀ IN GENERALE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di Applicazione
- Art. 3 Tipologie e Definizioni dei Mezzi Pubblicitari
- Art. 4 Definizione degli Impianti Pubblicitari soggetti ad Autorizzazione
- Art. 5 Attività pubblicitarie soggette a particolare Regolamentazione
- Art. 6 Piano Generale degli Impianti
- Art. 7 Criteri relativi agli impianti per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette
- Art. 8 Criteri relativi agli Impianti Pubblicitari
- Art. 9 Criteri relativi alla Segnaletica Stradale Pubblicitaria
- Art. 10 Zone Speciali
- Art. 11 Pubblicità in luoghi sottoposti a tutela particolare

TITOLO II IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA

SEZIONE I AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI DI PUBBLICITA'

- Art. 12 Autorizzazione Impianti pubblicitari sulle Strade
- Art. 13 Determinazione della visibilità degli Impianti dalle Strade
- Art. 14 Domanda per Autorizzazione ex Art. 23 C.d.S. di competenza del Comune
- Art. 15 Targhetta di Identificazione
- Art. 16 Pubblicità vietata lungo le strade o in vista di esse
- Art. 17 Dimensioni degli Impianti pubblicitari fuori dei centri abitati
- Art. 18 Dimensioni degli Impianti pubblicitari dentro i centri abitati
- Art. 19 Caratteristiche degli Impianti non luminosi
- Art. 20 Caratteristiche degli Impianti Luminosi
- Art. 21 Posizionamento degli Impianti fuori dei centri abitati
- Art. 22 Posizionamento degli impianti dentro i centri abitati
- Art. 23 Collocazione degli impianti pubblicitari in Zone Speciali
- Art. 24 Impianti Pubblicitari abbinati a servizi
- Art. 25 Obblighi del titolare dell' Autorizzazione
- Art. 26 Rimozione della pubblicità vietata lungo le strade

SEZIONE II
TARGHE ED INSEGNE D'ESERCIZIO

- Art. 27 Domanda per la installazione di Targhe ed Insegne d'esercizio
- Art. 28 Durata dell'Autorizzazione
- Art. 29 Caratteristiche delle Targhe e delle Insegne d'esercizio

SEZIONE III
SORGENTI LUMINOSE E PROIEZIONI LUMINOSE

- Art. 30 Sorgenti Luminose
- Art. 31 Proiezioni Luminose

SEZIONE IV
SEGNALETICA STRADALE PUBBLICITARIA

- Art. 32 Autorizzazione per Segnaletica Stradale Pubblicitaria
- Art. 33 Domanda per Autorizzazione
- Art. 34 Limiti alla Segnaletica Stradale Pubblicitaria

SEZIONE V
PUBBLICITA' SANITARIA E NEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

- Art. 35 Pubblicità Sanitaria
- Art. 36 Farmacie
- Art. 37 Insegne pubblicitarie degli impianti di distribuzione di carburanti
- Art. 38 Pubblicità nelle aree degli impianti di distribuzione di carburanti

TITOLO III
PUBBLICITÀ SOGGETTA A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE I
PUBBLICITA' TEMPORANEA

- Art. 39 Definizione di Pubblicità Temporanea
- Art. 40 Limiti e divieti relativi alla Pubblicità Temporanea
- Art. 41 Autorizzazione per la Pubblicità Temporanea
- Art. 42 Obbligo della rimozione della Pubblicità Temporanea

SEZIONE II
PUBBLICITA' FONICA

- Art. 43 Autorizzazione alla Pubblicità Fonica
- Art. 44 Domanda per Autorizzazione

Art. 45 Limiti e Divieti per la pubblicità fonica

SEZIONE III
DELLA PUBBLICITA' SUI VEICOLI

Art. 46 Pubblicità sui Veicoli

Art. 47 Autorizzazione per la pubblicità sui veicoli

Art. 48 Domanda di Autorizzazione

Art. 49 Pubblicità su veicoli ad Uso Privato

Art. 50 Pubblicità per Conto Terzi sui veicoli

Art. 51 Pubblicità effettuata con pellicole rifrangenti

Art. 52 Limitazioni e divieti generali per la pubblicità sui veicoli

SEZIONE IV
VOLANTINAGGIO

Art. 53 Modalità per la effettuazione del Volantinaggio

Art. 54 Limiti e Divieti di carattere generale

Art. 55 Attività similari

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 Competenze amministrative

Art. 57 Registro delle Autorizzazioni

Art. 58 Richiesta e Autorizzazione pubblicitaria cumulativa

Art. 59 Sanzioni Amministrative

Art. 60 Vigilanza

Art. 61 Disposizione transitoria

Art. 62 Disposizioni integrative e finali

Art. 63 Entrata in vigore

TITOLO I DELLA PUBBLICITÀ IN GENERALE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267, disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità sulle strade nell'ambito del territorio comunale ai sensi del nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285, del relativo Regolamento d'esecuzione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n°495, delle relative modificazioni ed integrazioni (in particolare del D.P.R. 16/09/96 n° 610) e del Decreto Legislativo 15/11/1993 n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del Servizio delle Pubbliche Affissioni e dell'eventuale Gestione in Concessione, si fa rinvio alle disposizioni dello specifico Regolamento Comunale, adottato ai sensi del suddetto D.L.vo 15/11/93 n. 507 le cui restanti norme, incompatibili con quelle del presente regolamento, sono automaticamente abrogate.

Art. 2

Ambito di Applicazione

1. Le norme relative alla pubblicità si applicano alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, nell'ambito del territorio comunale.

2. La effettuazione di particolari forme di pubblicità e l'installazione, anche temporanea, di impianti pubblicitari nel territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzata secondo le disposizioni del presente Regolamento.

3. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa o del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Art. 3

Tipologie e Definizioni dei Mezzi Pubblicitari

1. Il presente articolo disciplina la determinazione delle Tipologie e relative Definizioni dei Mezzi Pubblicitari, come di seguito specificato:

A) *INSEGNA DI ESERCIZIO:*

Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

B) *PREINSEGNA O SEGNALETICA STRADALE PUBBLICITARIA:*

A differenza della Segnaletica di Direzione, definita dall'art. 39 del Codice della Strada e dall'art. 134 del relativo Regolamento d'Esecuzione, relativa all'avviamento a singole attività industriali, artigianali o commerciali, realizzata mediante l'installazione di idoneo segnale stradale di colore nero e giallo, ai sensi dell'art. 78 del citato Regolamento e contenente, oltre alle frecce d'orientamento, soltanto il nome e/o il logotipo relativo alla ditta a cui si riferisce ed, eventualmente, i simboli previsti per i segnali di indicazione nelle figure da II.100 a II.231 degli allegati al detto Regolamento, la *Preinsegna o Segnaletica Stradale Pubblicitaria* è costituita da scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa nel raggio di 5 km ed ad invogliare l'utente a dirigersi. Non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.

C) CARTELLO:

Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi o simili. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

D) MANIFESTO

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti come cartelli e altri mezzi pubblicitari.

Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

E) STRISCIONE:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.

Esso è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permetterne il posizionamento a scavalco della sede stradale; deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore.

Può essere luminoso per luce indiretta.

F) LOCANDINA:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.

Esso è caratterizzato dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore e dalle limitate dimensioni rispetto allo striscione.

Può essere luminoso per luce indiretta.

G) STENDARDO O BANDIERA:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari.

Esso è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato o comunque sventolante tipo bandiera.

Può essere luminoso per luce indiretta.

H) SORGENTE LUMINOSA:

Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

I) SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO:

Consiste nella riproduzione sulla superficie stradale, o comunque calpestabile o transitabile, con pellicole adesive o altro metodo grafico, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

L) IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO:

Qualunque manufatto avente come scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

M) ALTRO IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA:

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività, e non individuabile, secondo le altre definizioni, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina, stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio.

Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

N) VOLANTINO:

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, anche fascicolato, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Esso è caratterizzato dalle limitate dimensioni, ed è prioritariamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari a mano o analogo metodo.

Non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari.

Equivalere all'attività di volantinaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari.

O) PUBBLICITA' FONICA:

Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza.

E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alla forme di cui sopra, in tal caso con l'unica eccezione relativa all'assenza di attrezzature di amplificazione della voce.

P) IMPIANTI PER AFFISSIONI:

Qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai Cartelli (lett. c) o Altri Impianti (lett. l e m), esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di Manifesti (lett. d).

Q) TARGA:

Scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce, avente una superficie totale non superiore a 1.200 (milleduecento) centimetri quadrati, salvo quanto previsto dall'art. 35 del presente regolamento in natura di pubblicità sanitaria.

Essa è utilizzabile solo su una facciata, ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell'ingresso.

Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

R) BACHECA:

Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato all'esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bacheca, di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistici di attività.

Può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta.

S) VETRINETTA:

Manufatto, supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato all'esposizione di campioni di

merce e messaggi pubblicitari.

Può essere luminosa per luce propria.

T) PROIEZIONE LUMINOSA:

Consiste nell'effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o cinematografiche o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate.

2. I mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono definiti "luminosi", quando, sia per luce propria, sia per luce indiretta, il messaggio pubblicitario risulti visibile in forma illuminata. Sono considerati analoghi ai "luminosi" anche quegli impianti caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi o lampadine e similari, che mediante controllo elettronico, elettromeccanico, comunque programmato, permettano la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma intermittente o variabile.

3. Le insegne, o gli altri mezzi quando possibile, sono definiti "a bandiera", quando non sono applicate per tutta la loro superficie in aderenza al fabbricato, e, anche se applicate in aderenza, presentino sporgenza rispetto alla superficie su cui sono installate superiore a 25 centimetri, e comunque quando il messaggio pubblicitario è posizionato perpendicolarmente o con angolazione rispetto all'asse della strada. Sono definite rientranti, quando siano comprese, senza sporgenza alcuna, nella sagoma dell'ingresso o della pertinenza accessoria stessa, e comunque senza alterazione dell'estetica architettonica dell'immobile stesso.

4. La pubblicità ed i suoi mezzi non devono comunque essere in contrasto con i principi della morale, del buon costume, dell'ordine pubblico o essere contrari alla pubblica decenza.

Art. 4

Definizione degli Impianti Pubblicitari soggetti ad Autorizzazione

1. Sono definiti "Impianti" pubblicitari, per i quali è richiesta l'autorizzazione alla installazione di cui al Titolo II del presente regolamento, i "Mezzi" pubblicitari, così come definiti al precedente art. 3 del regolamento, di seguito indicati:

- a) Impianti di Pubblicità e Propaganda (comprendenti, fra gli altri, il cartello, la bacheca e la vetrinetta);
- b) Impianto pubblicitario di servizio;
- c) Targhe e insegne di esercizio;
- d) Sorgenti luminose e proiezioni luminose;
- e) Preinsegne o segnaletica stradale pubblicitaria;
- f) Pubblicità Sanitaria e negli impianti di distribuzione di carburanti.

2. Sono altresì definiti "Impianti" pubblicitari, le strutture permanenti, comunque realizzate, finalizzate alla messa in opera di "Manifesti", "Striscioni", "Locandine" e "Stendardi o Bandiere", così come definiti al precedente art. 3 del regolamento.

Art. 5

Attività pubblicitarie soggette a particolare Regolamentazione

1. L'effettuazione di particolari forme di pubblicità soggetta a specifica regolamentazione, è disciplinata secondo le disposizioni di cui al Titolo III del presente regolamento.

2. Costituiscono forme particolari di pubblicità:

- a) Pubblicità Temporanea;
- b) Pubblicità Fonica;

- c) Pubblicità sui veicoli;
- d) Volantinaggio o similari.

Art. 6

Piano Generale degli Impianti

1. In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art.3 del D.L.vo 507/93, è istituito il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

2. Le finalità del Piano sono:

- a) realizzare e razionalizzare un'adeguata rete di impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette;
- b) prevedere gli indirizzi esecutivi generali per l'installazione degli impianti pubblicitari nel territorio comunale;
- c) prevedere gli indirizzi esecutivi e generali per l'installazione della segnaletica stradale pubblicitaria (segnali di avviamento alle attività pubblicizzate);
- d) armonizzare l'installazione di impianti pubblicitari e le altre forme di pubblicità, alle caratteristiche architettoniche, urbane e sociali della città.

3. A tale scopo sono fissati i criteri di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9, del presente regolamento.

4. In sede di prima applicazione il piano Generale degli Impianti è adottato entro 180 giorni dalla esecutività del presente regolamento, ed è aggiornato ogni 2 anni e comunque ogniqualvolta se ne ravveda la necessità.

Art. 7

Criteri relativi agli impianti per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette

1. Ogni centro abitato, come definito nell'articolo 3 del Codice della Strada, esistente nel territorio Comunale deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.

2. I centri abitati di cui sopra sono dotati anche di impianti per l'affissione di messaggi di natura commerciale.

3. I centri abitati di cui sopra sono dotati anche di impianti per le affissioni dirette, da concedersi a soggetti privati.

4. La superficie degli impianti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, con esclusione del centro abitato relativo al capoluogo, sono fatte in misura proporzionale agli abitanti.

5. La superficie degli impianti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, relativa al capoluogo è quella risultante dalla differenza della superficie totale prevista dal presente regolamento e quella assegnata ai sensi del precedente comma 4.

6. Nel caso di allargamento dei centri abitati, per realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, le dotazioni degli impianti dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale.

7. In ordine agli impianti esistenti, il piano deve provvedere alla individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva.

8. Il piano deve essere corredato da una relazione illustrativa con i tempi di realizzo.

9. Il piano deve essere corredato con una planimetria in scala adeguata comprendente l'intero territorio

comunale, su cui sia individuata l'allocazione di ciascun impianto per le pubbliche affissioni, specificando con opportuna simbologia:

- a) gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali;
- b) gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali;
- c) gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all'anno di approvazione o di aggiornamento del Piano per raggiungere il totale complessivo delle superfici previste.

10. La simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la destinazione degli impianti di cui trattasi.

11. Gli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette, possono essere installati solo dentro i centri abitati o nelle zone speciali, se non espressamente vietato, di cui all'art. 10 del presente regolamento; resta fermo il divieto di cui all'art. 11 del presente regolamento.

12. Per gli impianti per le pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada si applicano le disposizioni del presente regolamento e possono non essere applicate le distanze minime previste dall'art. 51 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Di conseguenza ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada, ogni installazione di impianto per pubbliche affissioni in deroga alle disposizioni di cui all'art. 51 del regolamento di esecuzione del codice della Strada, deve essere oggetto di apposito nullaosta vincolante dell'Ufficio Urbanistica Comunale e della Polizia Municipale, per le rispettive competenze.

13. Si osservano comunque, senza deroga alcuna, le seguenti prescrizioni:

- a) divieto di installazione in corrispondenza delle intersezioni;
- b) divieto installazione in curva ed in tutti gli altri casi di cui all'art. 51, comma 3, del regolamento di esecuzione del codice della Strada;
- c) in prossimità delle intersezioni, sui rami delle stesse interessati da Stop, Dare Precedenza, Semafori o altre situazioni similari, le quali comunque rendono possibile il verificarsi di file di veicoli in attesa, è stabilito un limite di distanza di 30 metri;
- d) divieto di installazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, ed in prossimità degli stessi per una distanza di almeno 16 metri;
- e) per gli impianti "grande formato" (poster cm 600x300), non si applica alcuna deroga alle disposizioni del Codice della Strada, ed inoltre l'installazione degli stessi è vietata nelle zone speciali di cui all'art. 11, del presente regolamento.

14. Rientrano fra gli impianti per le pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, permettano l'affissione di manifesti; detti impianti di norma sono costituiti da strutture metalliche (se in ferro, opportunamente protette da zincatura a caldo), adeguatamente intonate all'arredo urbano, che supportano tabelle adatte a contenere manifesti, aventi dimensioni uguali o comunque multiple del modulo di cm. 70x100.

15. A seconda della loro dimensione gli impianti sono così ripartiti:

- a) tabelle monofacciali, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al lato più lungo della tabella ed al piano stradale di dimensioni cm. 70x100, 100x140 e 140x200;
- b) tabelle bifacciali, costituite da tabelle del tipo di cui alla precedente lettera a), supportate da strutture metalliche di adeguata sezione, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare la stabilità statica al manufatto;
- c) impianti grandi formati (poster), prevalentemente destinati ad affissioni di natura commerciale, la cui parte tabellare destinata all'affissione può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300 e deve essere delimitata perimetralmente da una cornice non superiore a cm.15 di altezza, realizzati con idoneo materiale resistente alle intemperie e sollecitazioni, che possono essere collocati in aderenza a pareti ovvero su palificazioni di sezione adeguata ad assicurarne la stabilità statica, in tal caso anche in posizione bifacciale;

d) impianti particolari, realizzati in idoneo materiale, esclusivamente finalizzati alla sovrapposizione di manifesti.

16. Le caratteristiche degli impianti destinati alle affissioni dirette sono stabilite in analogia a quelle indicate nel comma 15 del presente articolo, per gli impianti destinati alle pubbliche affissioni.

17. Gli impianti destinati alle affissioni dirette, sono forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente.

18. Per l'autorizzazione alla installazione degli impianti per affissioni dirette si osservano le procedure previste al Titolo II del presente regolamento relative agli impianti pubblicitari.

19. Per le modalità di installazione degli impianti per affissioni dirette, si osservano le disposizioni relative alla installazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni.

Art. 8

Criteria relativi agli Impianti Pubblicitari

1. Ai fini della installazione degli Impianti pubblicitari, nel Piano sono individuate le particolari aree del territorio comunale definite come "zone speciali" di cui all'art. 10 del presente regolamento, o "zone sottoposte a tutela particolare" di cui al successivo art. 11; sono altresì determinate le eventuali prescrizioni, in deroga alle norme generali di cui al presente regolamento, consentite per le specifiche zone speciali.

2. Il Piano provvede inoltre alle determinazioni di cui all'art. 51, comma 6, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, relativamente ai parametri per la individuazione degli spazi ove è consentita l'installazione di Impianti pubblicitari, e le percentuali massime utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

Art. 9

Criteria relativi alla Segnaletica Stradale Pubblicitaria

1. E' vietato l'utilizzo di Segnaletica Stradale Pubblicitaria in modo difforme da quanto stabilito nel presente regolamento o nel Piano generale degli impianti.

2. La corretta applicazione della segnaletica stradale pubblicitaria, presuppone l'efficiente e puntuale organizzazione della segnaletica stradale in generale, con particolare riguardo alla toponomastica e numerazione delle strade; il Piano provvede alla organizzazione e programmazione di tale necessità in conformità alle norme previste dal codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. In particolare provvede anche alla organizzazione della segnaletica di direzione per l'avviamento alle zone di cui all'art. 10, comma 1, numero 2), del presente regolamento (zone industriali, artigianali o commerciali).

3. In generale, per la Segnaletica Stradale Pubblicitaria, si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) è vietata l'apposizione di segnaletica stradale pubblicitaria nelle intersezioni;
- b) è autorizzata l'apposizione di segnaletica stradale pubblicitaria in prossimità delle intersezioni, a non meno di 30 metri fuori del centro abitato e 15 metri nel centro abitato;
- c) per i gruppi di segnali si osservano le dimensioni e quantità previste dal Codice della Strada;
- d) i gruppi di segnali debbono essere posti a non meno di 20 metri di distanza tra loro e comunque da altri segnali stradali fuori dei centri abitati e 10 metri dentro i centri abitati.

4. E' vietata l'apposizione di Segnaletica Stradale pubblicitaria:

- a) nelle zone speciali di cui all'art. 10, comma 1, numero 1), del presente regolamento;
- b) nelle zone di particolare interesse di cui all'art. 10, comma 1, numero 3), del presente regolamento;

c) nella zona di particolare interesse definita “centro storico” di cui all’art. 10, comma 1, numero 3), del presente regolamento;

d) nelle zone di cui all’art. 11 del presente regolamento.

5. Relativamente alle “Zone industriali, artigianali o commerciali” di cui all’art. 10, comma 1, numero 2), del presente regolamento, non si applicano le prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, ferma restando l’osservanza dei criteri generali, relativi alla sicurezza della circolazione, di cui all’art. 23 del Codice della Strada.

Art. 10 **Zone Speciali**

1. Sono considerate “zone speciali” le seguenti aree del territorio comunale:

1) aree soggette al Piano di Arredo Urbano (PAU) o Recupero Urbanistico (PRU);

2) Zone Commerciali, o Artigianali, o Industriali;

3) Zone di particolare interesse.

2. Dette zone dovranno risultare individuate nel Piano Generale o da apposito atto deliberativo, anche integrativo o di modifica del Piano.

3. Le caratteristiche di tali zone sono determinate come segue:

a) le zone 1) risultano individuate dagli appositi strumenti urbanistici; in esse è vietata la installazione di qualsiasi impianto pubblicitario diverso da quelli consentiti nel piano stesso (PAU o PRU). Nel caso in cui il PAU o il PRU, non fornisca indicazioni specifiche, potranno essere autorizzati esclusivamente impianti o mezzi in aderenza ai fabbricati, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, nei limiti di cui al presente regolamento, fatta eccezione per le insegne di pubblico interesse;

b) le zone 2) risultano individuate dagli appositi strumenti previsti dalle normative vigenti negli specifici settori, o dal Piano stesso ai soli fini dell’applicazione del presente regolamento; in tali zone potranno essere consentite deroghe alle norme generali del presente Regolamento, ferma restando l’osservanza delle norme di sicurezza, o delle norme inderogabili, previste dalle leggi;

c) le zone 3), consistono in particolari zone del territorio comunale, ove, per motivi storici, civici, sociali, artistici, ambientali, paesaggistici, culturali o altro motivo socialmente rilevante, vige un particolare interesse collettivo; in tali zone non sono concesse deroghe alle norme del presente regolamento. E’ comunque fatto obbligo, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, della individuazione della zona di particolare interesse definita “centro storico”.

Art. 11 **Pubblicità in luoghi sottoposti a tutela particolare**

1. Ai sensi dell’art. 23, comma 3, del Codice della strada, lungo le strade, nell’ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari .

2. E’ altresì vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari su strade definite di interesse panoramico ed ambientale dalla Regione.

3. Ai sensi dell’art. 23, comma 13 ter, del Codice della Strada, non è consentita la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 01/06/1939 n° 1089, 29/06/1939 n° 1497, 08/08/1985 n° 431 (di conversione del D.L. 27/06/85 n°312), 06/12/91 n° 394.

TITOLO II IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA

SEZIONE I AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI DI PUBBLICITÀ

Art. 12 Autorizzazione per Impianti pubblicitari

1. L'installazione di Impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è soggetta ad Autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'art.23, commi 4 e 5, del Codice della Strada.

2. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, per la eventuale definizione di termini tecnici utilizzati nel presente regolamento, quando non espressamente definiti dallo stesso, si applicano le definizioni contenute nel Codice della Strada.

3. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nullavola o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti (ANAS, Provincia, Regione, FF.SS. e altri) che dovrà essere richiesto dagli interessati, poichè quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art. 13 Determinazione della Visibilità degli Impianti dalle Strade

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada", quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.

2. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla Tabella II 16, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggiori dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.

3. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente, si applica invece in riferimento all'impianto stesso, nei seguenti casi:

- a) nel caso di impianti la cui particolare forma costituisca di per sè messaggio pubblicitario;
- b) nel caso degli impianti luminosi;
- c) nel caso di cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.

Art. 14

Domanda per Autorizzazione ex Art. 23 C.d.S. di competenza del Comune

1. La domanda per la autorizzazione alla installazione di un impianto di pubblicità o propaganda sulle strade di proprietà comunale, è presentata, in carta legale, al Sindaco.

2. La domanda deve contenere:

- a) generalità del richiedente, complete del codice fiscale;
- b) tipologia dell'impianto pubblicitario per il quale si richiede l'autorizzazione;
- c) indicazioni relative al luogo in cui si richiede l'installazione.

3. Alla domanda devono essere allegati:

1) documentazione tecnica, in duplice copia, composta da:

a) planimetria e altra documentazione indicante il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto (a tale scopo si dovrà produrre una fotografia o similare, formato minimo 9x12, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico, ed una fotografia dove venga individuato l'ambiente circostante nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte);

b) elaborato tecnico, dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario, realizzato in modo tale da rendere comunque leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;

c) relazione tecnica descrittiva degli elaborati di cui sopra, con particolare riferimenti ai materiali, ai colori, forme ecc.

2) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente ovvero apposita concessione se trattasi di suolo pubblico;

3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;

4) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario, o di tutti i messaggi previsti se trattasi di messaggi variabili;

5) ricevute dei versamenti relativi alle spese di sopralluogo e di istruttoria;

6) atto notorio con il quale l'interessato si obbliga al ripristino a richiesta degli uffici competenti.

4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari e richiesti al fine dell'esame della domanda.

5. Ove si intenda effettuare la installazione su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

6. Nei casi in cui è previsto il nullaosta da parte dell'ente proprietario della strada, l'ufficio competente per il procedimento provvede direttamente per la richiesta dello stesso.

7. L'ufficio urbanistica riceve ed esamina la domanda, osservando le disposizioni di cui all'art. 53 del regolamento di esecuzione del C.d.S. e provvede al rilascio o alla negatoria o dell'autorizzazione, cui consegue, in caso positivo, l'obbligo della corresponsione della relativa imposta sulla pubblicità.

8. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, i seguenti corrispettivi per:

- a) istruttoria e sopralluogo;
- b) rilascio autorizzazione e targhetta;
- c) canone annuo in quanto dovuto;

d) deposito cauzionale in caso di installazione su suolo pubblico.

9. Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra saranno determinati e disciplinati con atto del Consiglio Comunale ed aggiornati ai sensi dell'art. 53, comma 7, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

10. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto, quanto di seguito indicato:

a) ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati al comma 8, lettere b), c) e d) del presente articolo;

b) copia dell'autorizzazione edilizia se richiesta, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'ottenimento della stessa;

c) attestazione rilasciata dal tecnico progettista inerente l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 49, comma 3, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;

d) nel caso di impianti luminosi, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto elettrico a norma di legge.

11. L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ed è rinnovabile a richiesta, mediante riconvalida dell'atto originario e rilascio della nuova targhetta.

Art. 15

Targhetta di Identificazione

1. Ai sensi dell'art. 55 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada, su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del C.d.S., deve essere apposta una Targhetta metallica di Identificazione saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, e posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

a) amministrazione rilasciante;

b) soggetto titolare;

c) numero dell'autorizzazione;

d) progressiva chilometrica del punto di installazione o altro elemento identificativo dell'esatta localizzazione;

e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 16

Pubblicità vietata lungo le strade o in vista di esse

1. Ai sensi dell'art. 23 C.d.S. lungo le strade o in vista di esse, è vietata l'effettuazione di pubblicità mediante collocazione di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti

impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 3, del D.L.vo 507/93, in tutto il territorio comunale è vietata l'affissione di manifesti come definiti all'art. 3, 1° comma, lett. D del presente Regolamento, al di fuori degli impianti appositamente autorizzati; lungo o in prossimità delle strade, dentro e fuori i centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

3. E' vietata inoltre l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Art. 17

Dimensioni degli Impianti pubblicitari fuori dei centri abitati

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, gli impianti pubblicitari installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m² qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².

Art. 18

Dimensioni degli Impianti pubblicitari dentro i centri abitati

1. Per gli impianti pubblicitari installati dentro i centri abitati, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, si osservano le dimensioni stabilite dal presente articolo del regolamento:

1) se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, si osservano le seguenti dimensioni massime, a seconda della distanza dal limite della sede stradale:

a) per una distanza dal limite della sede stradale fino a mt. 5,00: metri quadrati 2,5 (due, cinque) di superficie dell'impianto;

b) fra mt. 5,01 e mt. 10,00: metri quadrati 5,00 (cinque);

c) oltre mt. 10,00: metri quadrati 10 (dieci).

2) se collocati lungo le strade, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:

a) fino a mt. 5,00: metri quadrati 1,5 (uno, cinque);

b) oltre mt. 5,00: metri quadrati 3,00 (tre).

Art. 19

Caratteristiche degli Impianti non luminosi

1. Ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non

deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del codice della strada.

4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio e di quelli delle pubbliche affissioni, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 2,20 m dalla sede stradale se sporgente più di 5 cm sul suolo pubblico. Se la strada o la piazza sono provviste di marciapiede, dall'altezza di 2,20 m sino all'altezza di 4.50 m, è permessa una sporgenza pari alla larghezza del marciapiede.

Art. 20

Caratteristiche degli Impianti Luminosi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti dentro e fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, ed a 150 m all'interno degli stessi, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Art. 21

Posizionamento degli Impianti fuori dei centri abitati

1. Ai sensi dell'art. 51, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e fuori dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze

minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza della curve come definite dall'articolo 3, comma 1, punto 20) del codice;
- h) 250 m prima delle intersezioni;
- i) 100 m dopo le intersezioni;
- l) 200 m dagli imbocchi della gallerie;

2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio d'avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Le norme di cui ai commi 1 e 3, lett. c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore ai 3 metri.

5. Le distanze indicate al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati, o, comunque, ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata.

Art. 22

Posizionamento degli impianti dentro i centri abitati

1. Sempre ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, e delle disposizioni del Piano Generale degli Impianti di cui all'art. 6 del presente regolamento, il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed

entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- e) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- f) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- g) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

2. Nei restanti luoghi ove esso è consentito, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime, sempre fatta salva possibilità di deroga prevista dall'art. 23, comma 6, del Cd.S., nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Le norme di cui al comma 1 non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti sempre nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

4. Le distanze indicate al comma 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati.

5. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada, nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, purché siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione: in tale caso le deroghe possono essere concesse previo Nulla Osta vincolante dell'Ufficio Urbanistica e della Polizia Municipale, per le rispettive competenze.

Art. 23

Collocazione degli impianti pubblicitari in Zone Speciali

1. Per la collocazione degli impianti nella zone speciali di cui all'art. 10 del presente regolamento, si osservano le eventuali disposizioni specificamente previste, ed in loro assenza, si applicano le disposizioni generali del presente regolamento.

Art. 24

Impianti Pubblicitari di servizio

1. Nel caso di impianti pubblicitari abbinati a servizi per gli utenti della strada, recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 metri quadrati, ai sensi dell'art. 51, comma 8, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada non si applicano, fuori e dentro i centri abitati, le distanze previste per il posizionamento degli altri mezzi pubblicitari, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

2. Sono considerati servizi per gli utenti: paline e pensiline di fermate autobus, transenne parapetonali, orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, cartelloni toponomastici, ed altri simili impianti al servizio degli utenti della strada.

3. Ai sensi dell'art. 175, comma 2, del Regolamento di esecuzione del C.d.S., le transenne parapetonali devono essere evidenziate come ostacoli fissi con strisce alternate di colore bianco e nero, salvo esigenze determinate dal contesto dell'arredo urbano e semprechè non vengano a creare situazioni di pericolosità per la circolazione. Gli eventuali inserti pubblicitari devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1 del C.d.S.

Art. 25

Obblighi del titolare dell'Autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1, del detto Regolamento, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o d'insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

e) di osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento d'esecuzione in materia di pubblicità e del presente Regolamento.

Art. 26

Rimozione della pubblicità vietata lungo le strade

1. Per la rimozione della pubblicità vietata lungo le strade, si applicano le specifiche norme di cui all'art. 59 del presente regolamento.

SEZIONE II
TARGHE ED INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 27

Domanda per la installazione di Targhe ed Insegne d'esercizio lungo le strade o in vista di esse

1. Per la installazione di Targhe, così come definite all'art. 3, comma 1, lettera q), e delle Insegne d'esercizio di cui alla lettera a), del presente regolamento, è richiesta l'Autorizzazione Comunale di cui al presente Titolo.

2. La domanda, redatta ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, deve essere corredata soltanto dalla seguente documentazione:

a) bozzetto relativo al messaggio pubblicitario ed alla indicazione sul posizionamento;

b) dichiarazione relativa alla disponibilità della proprietà su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;

d) elaborato tecnico, dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'insegna d'esercizio, realizzato in modo tale da rendere comunque leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei materiali e dei colori che si intendono adottare;

e) ricevute dei versamenti relativi alle spese di sopralluogo e di istruttoria.

3. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari o richiesti al fine dell'esame della domanda.

4. L'ufficio urbanistica riceve ed esamina la domanda e provvede al rilascio o alla negatoria dell'autorizzazione, cui consegue, in caso positivo, l'obbligo di corrispondere la relativa imposta sulla pubblicità.

Art. 28

Durata dell'Autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione di Targhe ed insegne d'esercizio, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del C.d.S., che deve essere intestata al soggetto richiedente, ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 14, comma 11 del presente Regolamento.

Art. 29

Caratteristiche delle Targhe e delle Insegne d'esercizio

1. Il Regolamento Edilizio Comunale può stabilire particolari disposizioni, cui dovranno attenersi gli interessati alla installazione di targhe e insegne d'esercizio, relative alle caratteristiche delle stesse, dei materiali, delle modalità di apposizione e quant'altro ritenuto utile ai fini del decoro ed arredo urbano.

SEZIONE III
SORGENTI LUMINOSE E PROIEZIONI LUMINOSE

Art. 30
Sorgenti luminose

1. Oltre a quanto disposto dall'art. 110 del R.D. 06/05/1940 n° 635 (Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.), per l'installazione di Sorgenti Luminose, di cui alla lettera h), dell'art. 3, comma 1, del presente regolamento, sulle strade, piazze o in vista di esse, è richiesta specifica autorizzazione.

2. Alle stesse si applicano i criteri generali di cui all'art. 23, comma 1, del Codice della Strada e le disposizioni del presente titolo.

Art. 31
Proiezioni Luminose

1. Per la effettuazione di pubblicità mediante Proiezioni Luminose, di cui alla lettera t), dell'art.3, comma 1 del presente regolamento, altresì è richiesta una specifica autorizzazione.

2. Alle stesse, qualora vengano effettuate sulle strade o in vista di esse, si applicano le disposizioni previste per le Sorgenti Luminose di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

SEZIONE IV
SEGNALETICA STRADALE PUBBLICITARIA

Art. 32
Autorizzazione per Segnaletica Stradale Pubblicitaria

1. La installazione di segnaletica stradale pubblicitaria o preinsegna, così come definita all'art. 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, sulle strade di competenza del Comune ai sensi del Codice della Strada, è soggetta ad autorizzazione ai sensi del presente articolo.

La segnaletica stradale pubblicitaria è soggetta ad applicazione della imposta sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.L.vo n° 507/93.

Art. 33
Domanda per Autorizzazione

1. Per l'installazione della segnaletica stradale di cui al precedente articolo, deve essere richiesta l'Autorizzazione secondo le modalità di cui al presente Titolo.

2. La domanda, redatta ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, deve essere corredata solo dalla seguente documentazione:

- a) planimetria in duplice copia indicante il luogo esatto ove si intende collocare il segnale stradale;

b) bozzetto a colori del segnale stradale pubblicitario, che può contenere, ai sensi dell'art. 134, comma 8, del Regolamento d'esecuzione del Cd.S. le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte, riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;

d) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui il segnale sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione se trattasi di suolo pubblico;

e) eventuale progetto di collocamento, in caso di percorso prestabilito o di posizionamento di più cartelli nei medesimi luoghi;

f) ricevute dei versamenti relativi alle spese di sopralluogo e di istruttoria.

3. Qualora la installazione del segnale debba essere effettuata su segnale o gruppo segnaletico già autorizzato, la documentazione di cui al precedente comma, lettere a), c) e d), non è richiesta ed è sostituita da fotocopia dell'autorizzazione relativa già rilasciata, completa di atto di assenso del titolare della stessa per l'integrazione che si richiede.

4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari o richiesti al fine dell'esame della domanda.

Art. 34

Limiti alla Segnaletica Stradale pubblicitaria

1. Ai sensi dell'art. 134, comma 5 e 6 del Regolamento d'esecuzione al codice della strada, i segnali con le indicazioni di attività industriali artigianali e commerciali, possono essere installati purché non compromettano la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica e siano posti in posizione autonoma.

2. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita su preavvisi d'intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione e su quelli di conferma.

3. Nel caso di installazione di gruppo segnaletico, questo non può contenere più di sei segnali e devono essere rispettate per analogia le disposizioni di cui all'art. 128 del Regolamento d'esecuzione del C.d.S.

4. Devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento e le dimensioni dei cartelli non possono superare quelle previste dal Codice della Strada per la segnaletica di direzione.

SEZIONE V

PUBBLICITA' SANITARIA E NEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Art. 35

Pubblicità Sanitaria

1. IL presente Regolamento disciplina l'apposizione di targhe, insegne pubblicitarie e segnaletica stradale pubblicitaria, inerente le pubblicità sanitaria, è assoggettata alle specifiche disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657. In particolare con tale Regolamento, vengono disciplinate caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.

2. La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

3. La disciplina si applica, altresì, alle case di cura private, ai gabinetti e agli ambulatori, mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente, denominate di seguito strutture sanitarie.

4. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2, esercitate in studi professionali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:

- a) avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere “a stampatello” e di grandezza non superiore a cm 8;
- b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
- c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dal sindaco;
- d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.

5. Le targhe, concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere “a stampatello” e di grandezza non superiore a cm 12;
- b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;
- c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla regione;
- d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;
- e) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell’impresa ai sensi della normativa vigente.

6. Il testo, riguardante le specifiche attività medico chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.

7. La targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività; quando l’edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

8. Le insegne, concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) avere dimensioni non superiori a 20.000 centimetri quadrati (di norma cm 100 x cm 200);
- b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile;
- c) riportare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla regione inerente la professione esercitata;
- d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
- e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l’edificio, e, quando l’edificio insiste in un complesso recintato, anche sopra la recinzione;
- f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell’associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.

9. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie, di cui al comma 3, possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l’indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.

10. Fino a quando non saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali, la pubblicità, concernente le strutture sanitarie di cui al comma 3, è autorizzata sentiti gli ordini o i collegi della provincia in cui sono ubicate.

11. Per la installazione della pubblicità sanitaria, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 10 e 11, del presente regolamento, e le procedure autorizzatorie previste dal presente regolamento per i corrispondenti mezzi pubblicitari.

Art. 36

Farmacie

Le Insegne d'esercizio delle farmacie sono soggette all'autorizzazione prevista dal presente titolo per tale mezzo pubblicitario, che verrà anche rilasciata anche nel rispetto dell'art. 19, comma 3 della L.R. 14/05/1991, n° 21.

In prossimità di intersezioni semaforiche l'insegna luminosa a bandiera, onde garantire la sicurezza della circolazione, il rispetto dell'art. 23, comma 1 del C.d.S. ed adeguarsi a quanto prescritto dall'art. 50, comma 2 e 3, del Regolamento d'esecuzione al C.d.S., dovrà essere posta all'altezza minima di metri 4,50 dalla pavimentazione stradale.

Art. 37

Insegne pubblicitarie degli impianti di distribuzione di carburanti

Ai sensi dell'art. 24 della D.G.R. 31/01/2000, n°48 le insegne che insistono sugli impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere autorizzate secondo le disposizioni del presente Regolamento e devono avere, in preminenza, le seguenti caratteristiche:

1. le insegne poste parallelamente alla carreggiata devono avere superficie massima di mq. dieci;
2. le insegne su palina (supporto proprio) devono avere una superficie massima di mq. quattro;
3. tutte le insegne devono essere posizionate ad almeno metri due dal margine della carreggiata e la proiezione esterna dell'insegna stessa non deve insistere al di fuori dell'area dell'impianto, salvo che siano posizionate con il bordo inferiore ad un'altezza superiore a m. 5.10 dal piano viabile e che la palina di sostegno insista sull'area dell'impianto stesso;
4. se trattasi di insegne luminose, non possono essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 watt per mq., e comunque non devono provocare abbagliamento o distrazione o trarre in inganno con l'uso dei colori adottati, soprattutto se posti in prossimità di impianti semaforici.

Art. 38

Pubblicità nelle aree degli impianti di distribuzione di carburanti

1. La pubblicità nelle aree di distribuzione di carburante, se posta in vista delle strade di appartenenza del Comune, è soggetta ad autorizzazione ai sensi del presente titolo. Si applicano ad essa le procedure autorizzatorie previste dal presente Regolamento per i corrispondenti mezzi pubblicitari.

2. Ai sensi dell'art. 52 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l' 8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio,

sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

4. Per quanto qui non stabilito si applicano tutte le altre disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento d'esecuzione.

TITOLO III PUBBLICITA' SOGGETTA A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE I PUBBLICITA' TEMPORANEA

Art. 39 **Definizione di Pubblicità Temporanea**

1. E' definita "Pubblicità Temporanea" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, di seguito indicati:

- a) Striscione;
- b) Locandina;
- c) Stendardo o Bandiera;
- d) Cartello su cavalletto o su sostegno mobile;
- e) Manifesto;
- f) Segno Orizzontale Reclamistico.

Art. 40 **Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea**

1. L'apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla lettera f) del precedente articolo, ai sensi dell'art. 51, comma 9, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada è ammessa unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Per essi non si applica il comma 3 dello stesso art. 51 del C.d.S e le distanze di cui ai commi 2 e 4 del medesimo si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

2. Ai sensi dell'art. 51, comma 10, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli ed ai sensi

dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo 507/93 è consentita solo quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale. L'esposizione di locandine e standardi sono ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltretché per il lancio d'iniziativa commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltretché alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli standardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 dello stesso articolo 51 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

3. Ai sensi dell'art. 49, 5° e 6° comma del C.d.S., il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a metri 5,1 rispetto al piano della carreggiata.

I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscono una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

4. Ai sensi dell'art. 51, comma 12, l'apposizione di messaggi pubblicitari, anche sotto forma di cartelli su cavalletti, è vietata sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali ed, in particolare, lungo tutte le vie e le piazze del centro abitato, salvo che siano apposti in aree private, previo atto di assenso scritto del proprietario e autorizzazione comunale se in vista delle strade di appartenenza del Comune.

5. E' inoltre vietato l'ancoraggio di mezzi pubblicitari di qualsiasi genere a pali dell'illuminazione pubblica, della segnaletica stradale verticale, ai relativi cartelli, ai semafori, agli impianti di arredo urbano o stradale, ed altri impianti di pubblicità, ai monumenti o edifici pubblici, o alle piante ed alberi di proprietà comunale.

6. I manifesti devono essere affissi esclusivamente su appositi impianti a ciò destinati, come previsto altresì dall'art. 41, 3° comma del Regolamento Comunale di Polizia Urbana ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo 15/11/1993, n°507, senza necessità di autorizzazione, nel rispetto delle norme del Regolamento Comunale sulle Pubbliche Affissioni.

Art. 41

Autorizzazione per la Pubblicità Temporanea

1. Per l'effettuazione della Pubblicità Temporanea di cui al precedente articolo, deve essere richiesta l'Autorizzazione comunale.

2. La domanda deve essere presentata almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento, in carta legale al Sindaco e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) planimetria in duplice copia indicante il luogo esatto ove si intende collocare il mezzo pubblicitario;
- b) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.L.vo 28/12/2000 n°445 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
- d) nel caso di mezzi pubblicitari ancorati a proprietà private: dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo, dello stabile o di altra proprietà su cui il mezzo pubblicitario sarà installato o ancorato, completa di atto di assenso scritto del proprietario, se diverso dal richiedente;
- e) periodo di effettuazione della pubblicità.

3. Qualora la pubblicità temporanea venga effettuata su apposito impianto preventivamente autorizzato, non è richiesta alcuna autorizzazione.

4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari o

richiesti al fine dell'esame della domanda.

5. L'ufficio di Polizia Municipale riceve ed esamina la domanda e provvede al rilascio o alla negatoria dell'autorizzazione cui consegue, in caso positivo, l'obbligo di corrispondere la relativa imposta sulla pubblicità.

6. L'autorizzazione decade automaticamente al termine del periodo previsto in essa per l'effettuazione della pubblicità.

Art. 42

Obbligo della rimozione della pubblicità temporanea

1. Ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, soggetta peraltro a deposito cauzionale di € 250,00, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Il deposito cauzionale verrà trattenuto in caso di mancato ripristino nei termini.

2. L'autorizzazione decade automaticamente al termine del periodo previsto in essa per l'effettuazione della pubblicità.

SEZIONE II PUBBLICITA' FONICA

Art. 43

Autorizzazione alla Pubblicità Fonica

1. La pubblicità Fonica, sulle strade o in luoghi all'aperto, come definita all'art.3, comma 1, lettera o) del presente regolamento, è assoggettata a preventiva Autorizzazione comunale rilasciata in carta legale, ai sensi del presente articolo.

2. Sono individuate le seguenti tipologie di pubblicità Fonica o Sonora:

- a) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi;
- b) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione installati su veicoli;
- c) effettuata in forme diverse.

3. L'effettuazione della pubblicità fonica di cui al precedente comma 2, lettera b), può essere autorizzata nei casi previsti dal Codice della Strada e nel rispetto delle relative limitazioni previste.

4. L'autorizzazione e l'attestazione del pagamento dell'imposta devono essere esibiti a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 44

Domanda per Autorizzazione

1. La domanda per l'Autorizzazione all'effettuazione di pubblicità fonica, è presentata, in carta legale, al Sindaco.

2. La domanda deve contenere:
 - a) generalità del richiedente, complete del codice fiscale;
 - b) indicazione della tipologia di pubblicità fonica o sonora, come indicata nell'articolo precedente, per la quale si richiede l'autorizzazione;
 - c) testo del messaggio pubblicitario che dovrà essere diffuso;
 - d) periodo di effettuazione della pubblicità;
 - e) solo nel caso di "tipologia a)", indicazioni relative al luogo in cui si richiede l'installazione dell'impianto, qualora non in luogo chiuso;
 - f) solo nel caso di "tipologia b)", estremi del veicolo con il quale sarà effettuata la pubblicità;
 - g) solo nel caso di "tipologia c)", descrizione delle modalità di effettuazione della pubblicità.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - 1) (solo se necessario) Dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente;
 - 2) (solo se necessario) Atto d'impegno d'obbligo con il quale l'interessato si obbliga al ripristino a richiesta degli uffici competenti.
4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari o richiesti al fine dell'esame della domanda.
5. L'ufficio di Polizia Municipale riceve ed esamina la domanda e provvede al rilascio o alla negatoria dell'autorizzazione, cui consegue, in caso positivo, l'obbligo di corrispondere la relativa imposta sulla pubblicità, provvedendo anche all'eventuale concessione di spazi ed aree pubbliche necessaria.
6. Al rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà corrispondere, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse o canoni di occupazione del suolo pubblico, il bollo e diritti per il rilascio dell'autorizzazione ed un eventuale deposito cauzionale in caso di installazione su suolo pubblico, che sarà determinato con atto della giunta comunale in relazione alla specifica fattispecie.
7. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto, la ricevuta del versamento relativo al deposito cauzionale indicato al comma 6 del presente articolo.
8. L'autorizzazione decade automaticamente al termine del periodo previsto in essa per l'effettuazione della pubblicità.

Art. 45

Limiti e Divieti per la pubblicità fonica

1. Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento d'esecuzione al C.d.S. la pubblicità fonica è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.
2. E' vietata in modo permanente la pubblicità fonica nelle zone ospedaliere, delle case di riposo, dei cimiteri, dei luoghi di culto e nei pressi degli istituti scolastici limitatamente alle ore di lezione.
3. L'effettuazione di pubblicità fonica con veicoli, di cui al precedente art. 43, comma 2, lettera b), deve obbligatoriamente svolgersi in forma itinerante, nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, senza causare intralcio alla circolazione, e con l'obbligo di sospendere la diffusione acustica nelle soste o altri casi di arresto della marcia del veicolo.
4. La pubblicità elettorale è regolata dall'art. 7 della Legge 24/04/1975, n°130 e dalle apposite disposizioni emanate di volta in volta dagli organi competenti. Tale pubblicità è autorizzata dal Prefetto nel caso in cui si svolga anche sul territorio di altri Comuni e dal Comune, se effettuata solo nel proprio territorio.

SEZIONE III
DELLA PUBBLICITA' SUI VEICOLI

Art. 46
Pubblicità sui Veicoli

1. L' apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli è generalmente consentita.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice della Strada, è però vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal Regolamento di esecuzione al C.d.S., purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

Art. 47
Autorizzazione per la pubblicità sui veicoli

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo 15/11/1993, n°507, l'effettuazione della pubblicità per conto terzi sui veicoli, è assoggettata a specifica autorizzazione comunale, rilasciata, in carta legale, dietro la puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalle specifiche norme di legge e di quelli relativi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

2. E' esente da autorizzazione l'apposizione del marchio, e della ragione sociale e dell'indirizzo della ditta cui appartiene il veicolo, salve le limitazioni relative all'imposta di cui all'art. 13, comma 4, del D.L.vo 15/11/93, n°507. L'autorizzazione dovrà essere sempre portata al seguito del veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 48
Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'effettuazione della pubblicità sui veicoli per conto terzi, deve essere presentata in carta legale.

2. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di linea o non di linea e al servizio taxi, la domanda per l'effettuazione della pubblicità per conto terzi deve essere presentata dal titolare o rappresentante legale dell'impresa, se questa ha sede nel Comune.

3. In caso di pubblicità effettuata a mezzo di veicoli, anche immatricolati quali autopubblicitarie ex art. 203, comma 2°, lett q, del Regolamento d'esecuzione al Codice della Strada, a titolo oneroso da ditte pubblicitarie per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, la domanda deve essere presentata dal titolare o legale rappresentante della ditta specializzata in servizi pubblicitari, se questa ha sede nel Comune.

4. La domanda deve contenere:

- a) generalità del richiedente, completa del codice fiscale;
- b) bozzetto del messaggio pubblicitario che verrà apposto sul veicolo;
- c) periodo di effettuazione della pubblicità o di durata dell'autorizzazione, per un massimo di 3 anni;
- d) tipo, modello e targa del veicolo utilizzato per la pubblicità;
- e) dimensioni dei pannelli pubblicitari che non devono superare le dimensioni di 6 mq, di cui all'art. 48 del Regolamento d'esecuzione al Codice della Strada.

5. Allegata alla domanda dovrà essere presentata comprovata dichiarazione di disponibilità del veicolo con cui si intende effettuare la pubblicità, o atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente.

6. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari o richiesti per l'esame della domanda.

7. L'ufficio di Polizia Municipale esamina la domanda e provvede al rilascio, con le necessarie prescrizioni, o alla negatoria dell'autorizzazione, cui consegue, in caso positivo, l'obbligo di corrispondere la relativa imposta sulla pubblicità.

8. L'autorizzazione può avere durata massima di tre anni e può essere rinnovata, se non vi è stato mutamento delle condizioni, previa presentazione della precedente autorizzazione, su cui verrà apposta la vidimazione, e di una marca da bollo del corrente valore legale. Essa decade comunque automaticamente in caso di modifiche di quanto autorizzato.

Art. 49

Pubblicità su veicoli ad Uso Privato

1. Sulla base dell'art. 57, comma 1° del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada sui veicoli ad "uso privato" l'apposizione di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto dal seguente art. 51, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice.

2. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa cui appartiene il veicolo.

Art. 50

Pubblicità per Conto Terzi sui mezzi di trasporto pubblico

1. Per quanto disciplinato dall'art. 57, commi 2 e 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, la pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita, previa autorizzazione di cui al precedente art. 48, 2° comma, sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

- a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che non sia esposta sulle parte anteriore del veicolo;
- c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio di taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici abbinati a marchi e simboli, alle seguenti condizioni:

- a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata mediante messaggi variabili;
- b) che sia realizzata tramite l'applicazione lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm;
- c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicole sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle

vetrate.

Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro.

Art. 51

Pubblicità effettuata con pellicole rifrangenti

1. L'effettuazione di pubblicità sui veicoli mediante l'utilizzo di pellicole "rifrangenti", ai sensi dell'art. 57, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è ammessa unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a tre metri quadrati;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

Art. 52

Limitazioni e divieti generali per la pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli comunque effettuata è assoggettata alle limitazioni ed ai divieti di cui all'art. 57, commi 5 e 6, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, per cui le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere forme di disco o di triangolo né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

2. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

3. I veicoli di cui al comma 3 del sopraesteso art. 48, non possono essere lasciati in sosta sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ai sensi dell'art. 23, 1° comma del C.d.S., né nei luoghi di cui all'art. 22, 1° comma del presente regolamento, pena le relative sanzioni.

4. I veicoli di cui al suddetto art. 48, 3° comma, autorizzati da questo od altro Ente, potranno soltanto circolare sul territorio comunale, senza possibilità di sosta in alcun luogo, se non occultando la superficie interessata dalla pubblicità. Nel caso in cui si intendesse lasciare in sosta detti veicoli a scopo pubblicitario nei luoghi in cui questa è permessa, dovrà essere presentata domanda per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che verrà concessa comunque nel rispetto della normativa del Codice della Strada e del presente regolamento.

SEZIONE IV
VOLANTINAGGIO

Art. 53

Modalità per la effettuazione del Volantinaggio

1. L'attività di "Volantinaggio" consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la distribuzione di Volantini, anche mediante inserimento nelle buche delle lettere a domicilio, così come definiti all'art. 3, comma 1, lettera n), del presente regolamento.

2. E' vietata l'effettuazione di attività di volantinaggio mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona, come mediante l'apposizione sul parabrezza delle auto o analoghi casi.

Art. 54

Limiti e Divieti di carattere generale

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del D.L.vo 507/93, è fatto divieto di effettuare il lancio di volantini da veicoli, da aeromobili, o comunque con modalità analoghe atte a causare insudiciamento del suolo o dell'ambiente.

2. E' altresì vietato gettare sulle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, volantini o gadget a scopo pubblicitario in quantità tali da lordare sensibilmente il suolo pubblico.

3. Delle violazioni risponde chi effettua tale gettito o abbandono ed, in solido, il responsabile dell'attività oggetto del messaggio pubblicitario.

4. Non è applicabile in tali casi l'art. 36 del Regolamento di Polizia Urbana che riguarda il gettito di materiale senza scopo pubblicitario.

Art. 55

Attività similari

1. Sono assimilate all'attività di volantinaggio tutte le altre attività volte alla distribuzione di gadget o altro materiale a fini propagandistici pubblicitari.

2. E' inoltre assimilato a detta attività lo svolgimento di pubblicità effettuata a mezzo di persone circolanti con cartelli o altri simili mezzi idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.L.vo 15/11/93 n°507, che non devono comunque sostare nei luoghi di cui all'art. 22, comma 1° del presente regolamento.

3. Le attività similari soggiacciono alla disciplina della presente sezione , in quanto applicabile.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 56

Competenze amministrative

1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti pubblicitari, di targhe e insegne d'esercizio, di sorgenti e proiezioni luminose, di segnaletica stradale pubblicitaria, di pubblicità sanitaria e degli impianti di distribuzione carburanti di cui al presente regolamento compete al Settore Urbanistica del Comune.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per il posizionamento dei restanti mezzi pubblicitari e per l'effettuazione di particolari forme di pubblicità compete al Comando di Polizia Municipale.

Art. 57

Registro delle Autorizzazioni

1. E' istituito il "Registro delle Autorizzazioni Comunali per la Pubblicità" rilasciate per il posizionamento dei mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse ai sensi dell'art. 53, comma 9, del Regolamento d'Esecuzione al Codice della Strada.

2. Tale registro è tenuto a cura degli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni, ed in particolare condiviso su rete informatica locale, dall'Ufficio Urbanistica, per quanto riguarda gli impianti fissi, e dal Comando di Polizia Municipale per quanto riguarda gli altri mezzi pubblicitari di cui al titolo III del presente Regolamento. Nello stesso sono annotate in ordine cronologico le autorizzazioni rilasciate, l'indicazione degli estremi della domanda, una sommaria descrizione dell'impianto o mezzo pubblicitario autorizzato ed il luogo di posizionamento dello stesso.

Art. 58

Richiesta e Autorizzazione pubblicitaria cumulativa

1. Nel caso di richiesta di più autorizzazioni pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione di cui al titolo III del presente Regolamento, relative a pubblicità temporanea, fonica, sui veicoli e per volantino o attività similari, la domanda può essere effettuata cumulativamente e verrà rilasciata un'unica autorizzazione cumulativa per i diversi tipi di pubblicità.

Art. 59

Sanzioni Amministrative

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che costituiscono infrazione al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 23, commi 11, 12 e 13, 13 bis, del Codice della Strada, secondo le modalità di cui al Titolo VI del Codice stesso.

2. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento, come anche delle disposizioni legislative riguardanti la effettuazione della pubblicità e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi

all'installazione degli impianti o alla effettuazione di particolari forme di pubblicità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24, del D.L.vo 15/11/1993 n° 507, come modificato dall'art. 145/57 della Legge 23/12/2000 n°388, che prevede una sanzione amministrativa da EU 206,00 a EU 1.549,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione della affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.10 del detto D.L.vo 507/93. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

3. Dell'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, va data comunicazione all'Ufficio Tributi che informerà l'eventuale concessionario alla riscossione dell'imposta sulla pubblicità.

4. Il termine per la rimozione di cui all'art. 24 sopra citato, è fissato in 15 giorni, fatti salvi i casi di immediato pericolo per la sicurezza delle persone, per i quali il termine è stabilito dall'organo di vigilanza che accerta la violazione. L'interessato può in ogni caso, entro il termine previsto per l'esecuzione della rimozione, rivolgere istanza motivata al Sindaco per ottenere una proroga di tale termine: il Sindaco decide con apposita ordinanza.

Art. 60 Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle relative autorizzazioni spetta, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., alla Polizia Municipale ed a tutto il personale di cui all'art. 12, comma 1 del Codice della Strada che trasmetterà le proprie segnalazioni al Comune.

Art. 61 Disposizioni transitorie

1. Tutti gli impianti e i mezzi pubblicitari esistenti sul territorio comunale al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento e le convenzioni esistenti in materia pubblicitaria restano confermati sino alla loro scadenza, al momento della quale dovranno essere adeguati, in caso di rinnovo, alle presenti disposizioni regolamentari.

2. Per le targhe e le insegne d'esercizio esistenti sul territorio comunale che attualmente non hanno scadenza e sono registrate presso l'Ufficio Urbanistica, verrà rilasciata automaticamente, con la sola presentazione di una marca da bollo del corrente valore legale, l'autorizzazione di cui al presente Regolamento entro 1 anno dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 62

Disposizioni integrative e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme degli art. 23, 26 e 27 del Codice della Strada e degli art. 47 e seguenti del relativo Regolamento d'esecuzione ed il Capo I del D.L.vo 15/11/1993, n°507.

2. Gli articoli comprendenti la riproduzione di norme legislative vigenti, sono automaticamente modificati o integrati qualora tali norme legislative vengano modificate o integrate.

4. Viene abrogata ogni altra norma regolamentare incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 63

Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento, entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione ai sensi degli articoli 124 e 134 del D.L.vo 18/8/2000, n°267.